



STUDIOVR & PARTNERS STP S.R.L.

Dottori Commercialisti – Consulenti del Lavoro – Revisori Contabili – Curatori Fallimentari

Circolare per il Cliente 16 febbraio 2022

IN BREVE

- Nuove scadenze per l'invio dei dati delle spese sanitarie relative agli anni 2021 e 2022
- Certificazione unica (CU2022): consegna e trasmissione entro il 16 marzo 2022
- Utilizzabile in compensazione la seconda rata del Credito d'imposta R&S 2020
- Artigiani, commercianti e gestione separata: stabiliti gli importi della contribuzione per l'anno 2022
- Nuovo modello per rimborso o compensazione per l'esonero contributivo artigiani e commercianti
- Sospensione dei versamenti per federazioni, società e associazioni sportive
- Tax credit pubblicità: pronti i software per la comunicazione

APPROFONDIMENTI

- Certificazione unica (CU2022): termini e novità del modello

PRINCIPALI SCADENZE



STUDIOVR & PARTNERS STP S.R.L.

Dottori Commercialisti – Consulenti del Lavoro – Revisori Contabili – Curatori Fallimentari

IN BREVE

DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Nuove scadenze per l'invio dei dati delle spese sanitarie relative agli anni 2021 e 2022

È stato pubblicato, in data 8 febbraio 2022, in Gazzetta Ufficiale il decreto del 2 febbraio 2022 con il quale il Mef dispone **la proroga dei termini per l'invio dei dati delle spese sanitarie relative agli anni 2021 e 2022, formalizzando il rinvio all'8 febbraio 2022 della scadenza del 31 gennaio prevista per la trasmissione delle spese sostenute nel secondo semestre 2021**, come anticipato con il Provvedimento dell'Agenzia Entrate n. 28825 del 28 gennaio 2022.

Il decreto conferma inoltre **anche per l'anno 2022 la periodicità semestrale** dell'invio dei dati, anziché mensile.

In particolare, le nuove scadenze stabilite dal provvedimento, sono le seguenti:

- **8 febbraio 2022**, per le spese sostenute nel **secondo semestre 2021**;
- **30 settembre 2022**, per le spese sostenute nel **primo semestre 2022**;
- **31 gennaio 2023**, per le spese sostenute nel **secondo semestre 2022**;
- **fine del mese successivo** alla data del documento fiscale, per le spese sostenute **dal 1° gennaio 2023**.

Per la trasmissione di eventuali **correzioni** ai dati delle spese effettuata nel 2021 e trasmessi al Sistema tessera sanitaria, il termine è fissato **al 15 febbraio 2022**.

ASSISTENZA FISCALE

Certificazione unica (CU2022): consegna e trasmissione entro il 16 marzo 2022

Dopo l'approvazione del modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica 2022 (con Provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11169), l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i software di compilazione e di controllo utili per predisporre e verificare il modello inerente i redditi percepiti nel 2021.

Il software di compilazione permette appunto la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Il software di controllo invece consente di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Già dall'anno scorso, è stata disposta la cosiddetta "data unica" e quindi i sostituti d'imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti e trasmettere le certificazioni in via telematica all'Agenzia delle Entrate **entro il 16 marzo 2022**.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), cioè **entro il 31 ottobre 2022**.

Vedi l'Approfondimento



STUDIOVR & PARTNERS STP S.R.L.

Dottori Commercialisti – Consulenti del Lavoro – Revisori Contabili – Curatori Fallimentari

DICHIARAZIONI

Utilizzabile in compensazione la seconda rata del Credito d'imposta R&S 2020

A decorrere dal 1° gennaio 2022 (per i soggetti "solari") può essere utilizzata in compensazione la seconda rata (2 di 3) del "CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO, TRANSIZIONE ECOLOGICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 E ALTRE ATTIVITA' INNOVATIVE – ART. 1, C. 198 E SS., LEGGE N. 160 DEL 2019", maturato nel 2020 e indicato nel quadro RU della Dichiarazione dei redditi (UNICO2021).

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il relativo **codice tributo 6938** andrà esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati"; il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di maturazione del credito (quindi 2020 nel caso in questione), nel formato "AAAA".

Ricordiamo che la fruizione del credito spettante è comunque "subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori".

PREVIDENZA

Artigiani, commercianti e gestione separata: stabiliti gli importi della contribuzione per l'anno 2022

Inps, Circolare 8 febbraio 2022, n. 22; Circolare 11 febbraio 2022, n. 25

Con la Circolare 8 febbraio 2022, n. 22 l'Inps ha comunicato **gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l'anno 2022**, indicando i valori delle aliquote, gli importi del massimale e del minimale di reddito, nonché le modalità di calcolo e versamento dei contributi dovuti.

Per l'anno 2022, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 80.465,00 (€ 48.279,00 + € 32.186,00).

Pertanto, il contributo previdenziale massimo dovuto per l'IVS è il seguente:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 19.633,46 (48.279,00*24%+32.186,00*25%)	€ 20.019,70 (48.279,00*24,48%+32.186,00*25,48)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 18.667,88 (48.279,00*22,80%+32.186,00*23,80%)	€ 19.054,11 (48.279,00*23,28%+32.186,00*24,28%)

**STUDIOVR & PARTNERS STP S.R.L.**

Dottori Commercialisti – Consulenti del Lavoro – Revisori Contabili – Curatori Fallimentari

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 25.770,71 (48.279,00*24%+56.735,00*25%)	€ 26.274,78 (48.279,00*24,48% +56.735,00*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 24.510,54 (48.279,00*22,80%+56.735,00*23,80%)	€ 25.014,61 (48.279,00*23,28% +56.735,00*24,28%)

Con la Circolare 11 febbraio 2022, n. 25, l'Inps ha anche comunicato **le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata per l'anno 2022.**

In particolare, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l'anno 2022 sono complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24% (24,00 IVS)
Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24% (24,00 IVS)

PREVIDENZA

Nuovo modello per rimborso o compensazione per l'esonero contributivo artigiani e commercianti



STUDIOVR & PARTNERS STP S.R.L.

Dottori Commercialisti – Consulenti del Lavoro – Revisori Contabili – Curatori Fallimentari

Inps, Messaggio 11 febbraio 2022, n. 688

Con il Messaggio 11 febbraio 2022, n. 688, l'Inps ha comunicato che, nell'ambito delle istanze telematizzate presenti sul Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, è stata rilasciata la **nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione**, accessibile attraverso il percorso “Domande Telematizzate” > “Rimborso e/o compensazione contributiva”.

Tale nuovo modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti ai quali è stato concesso l'**esonero parziale dei contributi previdenziali**, ex art. 1, commi da 20 a 22-bis, legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la richiesta di compensazione.

L'Istituto previdenziale ha inoltre precisato che per i contribuenti iscritti alle gestioni autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali beneficiari dell'esonero contributivo, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell'emissione dell'anno 2021, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti all'applicazione dell'esonero, **vengono automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021**, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione. Solo in presenza di eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell'emissione 2021, sarà necessario presentare istanza di compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future.

VERSAMENTI

Sospensione dei versamenti per federazioni, società e associazioni sportive

Agenzia delle Entrate, Circolare 4 febbraio 2022, n. 3/E

La Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021, art.1, commi 923 e 924) ha previsto la sospensione di una serie di versamenti tributari e contributivi, nel periodo tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, in favore di federazioni, società e associazioni sportive.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3/E del 4 febbraio 2022, ha chiarito, oltre a spiegare altre disposizioni in materia di Iva e imposte indirette, che l'agevolazione si applica solo ai soggetti individuati che **operano nell'ambito di competizioni di interesse nazionale in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022**, data di entrata in vigore della disposizione.

INCENTIVI

Tax credit pubblicità: pronti i software per la comunicazione

L'Agenzia delle Entrate ha predisposto i software di compilazione e di controllo relativi al tax credit manifesti pubblicitari.

L'agevolazione, per l'anno 2021, è stata introdotta dal Decreto “Sostegni-bis” (art. 67-bis, D.L. n. 73/2021) per il pagamento del canone unico patrimoniale dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, per un periodo massimo di 6 mesi; la norma è stata poi attuata dall'Agenzia Entrate.

L'agevolazione spetta ai titolari di impianti pubblicitari, privati o in concessione, destinati all'affissione di manifesti o altre installazioni pubblicitarie commerciali, con esclusione delle insegne di esercizio. Il credito d'imposta è riconosciuto ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio di cui all'art. 47, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.



STUDIOVR & PARTNERS STP S.R.L.

Dottori Commercialisti – Consulenti del Lavoro – Revisori Contabili – Curatori Fallimentari

Gli interessati sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate l'importo dovuto a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020). **La comunicazione dev'essere inviata entro il 10 marzo 2022**, con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Il credito d'imposta è attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui al richiamato art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a 6 mesi.



STUDIOVR & PARTNERS STP S.R.L.

Dottori Commercialisti – Consulenti del Lavoro – Revisori Contabili – Curatori Fallimentari

APPROFONDIMENTI

ASSISTENZA FISCALE

Certificazione unica (CU2022): termini e novità del modello

Dopo l'approvazione del modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica 2022 (con Provvedimento 14 gennaio 2022, n. 11169), l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i software di compilazione e di controllo utili per predisporre e verificare il modello inerente i redditi percepiti nel 2021.

Il software di compilazione permette appunto la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Il software di controllo invece consente di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Già dall'anno scorso, è stata disposta la cosiddetta "data unica" e quindi i sostituti d'imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti e trasmettere le certificazioni in via telematica all'Agenzia delle Entrate **entro il 16 marzo 2022**.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), cioè **entro il 31 ottobre 2022**.

ATTENZIONE: È prevista una **sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva**. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Tra le **novità nel modello 2022** si segnalano:

- **Frontespizio:** è stata inserita una casella per segnalare l'annullamento o sostituzione di una CU già inviata nei casi di subentro.
- **Trattamento integrativo:** deve essere indicato nella sezione 390-403 ed è prevista l'esposizione dell'importo delle rate recuperate dopo le operazioni di conguaglio 2020.
- **Lavoratori rimpatriati:** sono state aggiornate le casistiche di esenzione del regime agevolato per i lavoratori "impatriati" e per il "rientro dei cervelli". Al punto 462 i nuovi codici da indicare sono il 13 per le somme che non concorrono a formare il reddito imponibile per il 70%, e il 14 per le somme che non concorrono a formare il reddito imponibile per il 90%.
- **Naspi:** al punto 476 deve essere indicato l'ammontare non imponibile erogato dall'INPS in un'unica soluzione a seguito di liquidazione anticipata dell'indennità di disoccupazione Naspi.



STUDIOVR & PARTNERS STP S.R.L.

Dottori Commercialisti – Consulenti del Lavoro – Revisori Contabili – Curatori Fallimentari

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 28 febbraio 2022	Imposta di bollo su fatture elettroniche	Termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2021.	Soggetti obbligati all'emissione di fatture elettroniche soggette all'imposta di bollo	Servizio Agenzia Entrate o Mod. F24
Lunedì 28 febbraio 2022	Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA	Termine ultimo per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre del 2021.	Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.	Telematica
Mercoledì 16 marzo 2022	Certificazioni	Termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2022 (anno 2021). Entro la stessa data la CU va consegnata al dipendente.	Sostituti d'imposta	Telematica